

## XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Roma, 15-16 dicembre 2023

I sottoscritti

Avv. **Alessandro Nicolini** del Foro di Genova

Avv. **Elio Carlino** del Foro di Chieti

Avv. **Luigi Bartolomeo Terzo** del Foro di Napoli Nord

Avv. **Francesca Romana Graziani** del Foro di Roma

Avv. **Adamo Logrieco** del Foro di Trani

Avv. **Giulia Battistel** del Foro di Trieste

Avv. **Martina Colussi** del Foro di Pordenone

Avv. **Chiara Curculescu** del Foro di Venezia

Avv. **Achille D'Alessandro** del Foro di Trieste

chiedono che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense, convocato a Roma in sessione ulteriore nei giorni del 15 e 16 dicembre 2023, la seguente mozione avente ad oggetto la:

### **REVISIONE DELL'INCOMPATIBILITÀ TRA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E L'AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI**

#### **Premesso che**

- L'articolo 18 della Legge n. 247/2012 ("Legge Professionale Forense") dispone che "La professione di avvocato è incompatibile: (...) c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione".
- Tale incompatibilità non sussiste in relazione:
  - a) all'assunzione di cariche societarie prive di rappresentanza o deleghe e, quindi, di potere gestorio diretto;

b) all'assunzione di cariche societarie gestorie "se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico".

- L'attuale assetto ordinamentale sfavorisce nettamente l'avvocato nell'assunzione di incarichi all'interno di società di capitali poiché, rispetto ad altre figure professionali che tale incompatibilità non scontano (es. commercialisti), non possono assumere alcuna delega o potere gestorio.
- E, infatti, secondo il rapporto Censis 2022, infatti, il reddito professionale globale degli avvocati nel 2021 è derivato per il 55,3% da procedimenti giudiziari (civili, penali ed amministrativi), per il 30,5% da attività di consulenza stragiudiziale e solo per lo 0,6% da partecipazione nei consigli di amministrazione, collegi sindacali o da incarichi in organismi di categoria.
- Le mutate esigenze professionali in una società ben diversa da quella in cui intere generazioni di professionisti hanno operato nei decenni scorsi non sembrano però, essere più compatibili con gli stringenti divieti posti dalla Legge Professionale alle ipotesi di incompatibilità di esercizio della professione forense nello svolgimento di attività commerciale e nell'assunzione di cariche societarie (gestorie).
- Infatti, i processi di trasformazione della società italiana e di quella internazionale, già innescati dall'accelerazione tecnologica, dallo stravolgimento dei modelli economici e produttivi e, infine, dalla crisi economica, hanno subito un definitivo scatto in avanti con il fenomeno pandemico.
- La sempre più ampia diffusione di società attive nel settore "legal-tech" e dello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale in ambito legale sta rapidamente aprendo un mercato che avrà necessità di organi gestori qualificati in ambito legale.
- Risulta cogente l'esigenza di rendere la figura professionale dell'Avvocato più consona, adeguata e ricettiva rispetto alle esigenze della società contemporanea.
- La rapida evoluzione del sistema economico e la fluidità dello stesso hanno dimostrato, sempre più spesso, di soverchiare le sovrastrutture che la nostra professione ha adottato per autoregolarsi, sicché sarebbe auspicabile, in un prossimo futuro, ipotizzare il definitivo superamento di ogni incompatibilità tra la professione di avvocato e l'esercizio dell'attività d'impresa.
- Occorre, in ogni caso e sin da subito, un ripensamento complessivo della disciplina delle sopra descritte incompatibilità pur sempre nel rispetto della tutela dell'indipendenza e autonomia dell'avvocato nell'esercizio della sua funzione e della garanzia della libertà da ogni commistione di interessi e influenze esterni all'incarico oltre che del rispetto inderogabile del dettato dell'ordinamento costituzionale e forense.

- Risulta, in particolare, opportuno promuovere interventi normativi che rivisitino il regime delle incompatibilità previste dall'art. 18, riconsiderandolo in tutto o in parte, al fine di riallineare la professione forense ad altre professioni (come quella dei commercialisti) che, allo stato, godono di una disciplina più dinamicamente adeguata ai mutamenti che hanno interessato la società e il sistema economico.
- In particolare, sembra opportuno provvedere all'eliminazione dell'incompatibilità professionale almeno:
  - a) per l'attività di amministratore di società di capitali prestata sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico: l'assunzione dell'incarico di amministratore unico o con delega ovvero presidente o amministratore delegato sulla base di un preciso incarico professionale risulta infatti, di per sé, compatibile con i principi di libertà, l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato quando quest'ultimo non sia titolare di una partecipazione sociale al capitale e sia escluso un suo interesse commerciale diretto;
  - b) per l'attività di amministratore esercitata ai fini della gestione patrimoniale e di mero godimento o conservativa di beni, in cui rimanga escluso un interesse commerciale proprio in capo all'Avvocato;
  - c) per le imprese aventi come oggetto sociale attività strettamente connesse e funzionali all'esercizio stesso della professione;
  - d) con l'introduzione nella Legge Professionale Forense di apposita disposizione che preveda, per l'avvocato, il divieto di patrocinare, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale, quale difensore della/e società in cui riveste funzioni gestori, al fine di scongiurare qualsivoglia profilo di conflitto d'interessi.
- L'esercizio di tali attività non costituirebbe, peraltro, un pregiudizio per l'indipendenza e la professionalità dell'Avvocato, ove fossero correttamente applicate le ipotesi di conflitto di interessi.

\* \* \*

Visto quanto in premessa, il XXXV Congresso Nazionale Forense riunito a Roma il 15 ed il 16 dicembre 2023 in prosecuzione alla riunione già tenutasi in data 6-7-8 ottobre 2022 a Lecce, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense (OCF) ed il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quanto di propria competenza a porre in essere ogni iniziativa utile e diretta a modificare il vigente sistema normativo – ivi compreso l'art. 18 della Legge Professionale Forense – consentendo all'avvocato, in linea generale, di assumere funzioni gestorie di società di capitali quando tale attività:

- a) sia prestata sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico, o
- b) sia esercitata ai fini della gestione patrimoniale e di mero godimento o conservativa di beni, o
- c) si riferisca ad imprese aventi come oggetto sociale attività connesse e funzionali all'esercizio stesso della professione;

correlativamente stabilendo le misure al riguardo più opportune a tutela dell'indipendenza, della dignità e del decoro della professione forense ed al fine di escludere tale possibilità quando sussista un interesse commerciale proprio in capo all'Avvocato.

Roma, 20 novembre 2023

Il presentatore  
Alessandro Nicolini